

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sardegna, 19 gennaio 1988, n. 15

È legittimo il provvedimento con cui l'Adunanza dei presidenti, prendendo atto della rinuncia di tutti i candidati della lista risultata minoritaria, proclama eletti i soli candidati della lista maggioritaria in base al principio della non vincolatività della accettazione della candidatura con la conseguente rinunziabilità ad essa in ogni tempo (fattispecie relativa a elezione avvenuta con l'originario sistema maggioritario).

Omissis.

Sotto un primo profilo, si assume lesa l'affermato principio garantistico secondo cui la minoranza deve poter essere sempre rappresentata in Consiglio onde esercitare, in nome del pubblico interesse, i compiti di stimolo e di critica e di controllo che gli sono propri; l'adunanza dei Presidenti non poteva, dunque, esimersi dal proclamare eletti quelli dei candidati che, indipendentemente dalla rinuncia da loro stessi presentata, ne avevano diritto, in base ai risultati di scrutinio. Ma, ad avviso del Collegio, l'esposto argomento difensivo sottoposto a verifica si dimostra inadeguato rispetto alla conseguenza che se ne vorrebbe trarre. Va osservato, infatti, che nella specie, a seguito della rinuncia presentata da tutti i candidati della stessa lista risultata minoritaria, l'assunta violazione del diritto della minoranza ad essere rappresentata in Consiglio sarebbe esito ineludibile sia nell'ipotesi, verificatasi, della contestata rinuncia alla candidatura che in quella, senz'altro legittima, di rinuncia allo status di Consigliere comunale, già acquisito (e cioè successivamente alla proclamazione degli eletti).

Di qui l'inattendibilità della dedotta censura di illegittimità della rinuncia prospettata sotto il profilo della presunta violazione dell'affermato principio garantistico.

Né sussiste l'ulteriore profilo di censura incentrato sulla incompetenza dell'Adunanza dei presidenti in merito alla rinuncia, a mente degli artt. 66 e 67 del T.U. n. 570 del 1960, ancorché effettuata nella fase intermedia del procedimento elettorale.

Il Collegio, non individua, nelle argomentazioni svolte dai ricorrenti, ragione alcuna per discostarsi da quanto già deciso sul punto specifico dal Consiglio di Stato (Sez. V, 15 maggio 1981 n. 165).

Ed invero, queste non hanno pregio dinanzi al principio, ivi affermato, della non vincolatività dell'accettazione della candidatura (sia nel sistema maggioritario che in quello proporzionale; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 aprile 1950 n. 525) e alla conseguente rinunziabilità, in ogni tempo, ad essa, onde offrire tutela giuridica all'interesse sostanziale a non acquisire lo status di Consigliere comunale.

Omissis.

Circa infine il preteso contrasto della rinuncia con le ragioni di pubblico interesse ed in particolare con la volontà degli elettori che ha assicurato la presenza dei candidati, poi rinunzianti, nel Consiglio comunale, è sufficiente qui richiamare il principio già esaminato della non vincolatività della candidatura, per desumere l'insussistenza di tale profilo di nullità.

In merito alla inefficacia, sotto un duplice profilo, della rinuncia, il Collegio ritiene di non poter condividere le deduzioni al riguardo svolte.

Insostenibile, invero, è l'affermata tramutazione e/o equivalenza della rinuncia alla candidatura in rinuncia allo status di Consigliere comunale, da cui si fa discendere l'assunto che il Consiglio comunale, soltanto, in sede di convalida dei risultati elettorali, avrebbe potuto prendere atto e non già l'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni.

Simile prospettazione, infatti, contrasta palesemente con la considerazione contraddittoriamente fatta propria dagli stessi ricorrenti, secondo cui lo status di Consigliere comunale si acquisisce solo dopo la proclamazione degli eletti, mentre è incontrovertibile in giudizio che la rinuncia è avvenuta prima di detta proclamazione.

Omissis.